



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 9.4.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.10.1999
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.2.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28.11.2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 27.11.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.3.2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.10.2012
Abrogati gli art. 31 – 33 - 34 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.2.2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 **Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici;
 - f) sanzioni
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma contemporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, compatibilmente con la normativa vigente in termini di celerità del procedimento, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

5. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 6 **Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali Regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite degli anni 12;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) recare intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie degli ingressi sdraiandosi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) (sanzione amm.va L. 200.000, Euro 103,29) impedire con veicoli o altro materiale l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Articolo 7

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi o terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni ovvero innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 8

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. *(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29).* Quando l'attività di cui al comma 1, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. *(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29).* I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto,

devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. *(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65).* I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. *(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29).* I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. *(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65).* Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 9

Rifiuti

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche sono tenute:
 - a) adeguarsi al sistema di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando esclusivamente i pertinenti contenitori forniti dal Covar 14 agli utenti per le raccolte della frazione organica, della carta, del secco indifferenziato e, se del caso, della frazione verde, senza peraltro apportare modifiche alle caratteristiche dei contenitori stessi (salvo preventiva deroga scritta da parte del Covar 14); per ogni unità abitativa singola o plurima è individuato un consegnatario, già intestatario della tariffa rifiuti residente nello stabile o l'amministratore stesso nel caso dei condomini amministrati, che firma la presa in carico dei contenitori ai fini esclusivi del controllo dell'avvenuta consegna;
 - b) a conferire le succitate tipologie di rifiuti nei contenitori situati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque non ad uso pubblico provvedendo altresì, direttamente o mediante altro soggetto appositamente incaricato, all'esposizione dei contenitori stessi sul suolo pubblico ed al conseguente ritiro dei medesimi, con le modalità e le tempistiche previste dal servizio di raccolta dei rifiuti pubblici, qualora gli utenti non disponessero di spazi sufficienti all'interno di proprietà private, stante in merito le relative indicazioni operative di cui alla Circolare del Presidente Giunta Regionale, 27.7.2005 n. 3/AMB/SAN, verranno individuate al Comune di Nichelino nuovi spazi su area pubblica, anche solo sperimentali e/o temporanee, per i relativi posizionamenti.

2. Per il conferimento dei rifiuti urbani inerenti il vetro, la plastica ed i metalli, devono essere correttamente utilizzati gli appositi contenitori siti su sedime stradale.
3. Il conferimento di rifiuti ingombranti proveniente da arredo domestico, deve essere preventivamente concordato con il Covar 14 tramite apposito numero telefonico verde. I predetti rifiuti ingombranti devono essere esposti per il ritiro esclusivamente sul punto stradale immediatamente latitante la porta di accesso dell'edificio di provenienza e soltanto nel giorno e nell'ora indicati dal Covar 14, mentre per il conferimento di rifiuti di diversa tipologia rispetto a tutti quelli sopraindicati, in attesa di apposita Ecostazione di multiraccolta, sono previsti Ecocentri mobili controllati, ove i medesimi possono essere conferiti, nelle giornate e negli orari appositamente prestabiliti.
4. Relativamente alle operazioni di rimozione di rifiuti nelle aree mercatali, l'impresa appaltatrice del servizio di Igiene Urbana deve provvedere, in tempo utile e secondo i quantitativi necessari, alla distribuzione agli ambulanti di appositi sacchi da lt. 110 per il conferimento della frazione organica (sacco marrone), della plastica (sacco giallo) e dell'indifferenziato (sacco nero).
5. Al termine delle operazioni di vendita, secondo gli orari già regolamentati, gli operatori mercatali devono provvedere a lasciare pulita la propria area di vendita assegnata, ovvero depositare esclusivamente sulla medesima i succitati sacchi debitamente chiusi ed ordinati. Eventuali rifiuti costituiti da cassette e/o contenitori in legno/plastica/polistirolo/cartone, devono essere anch'essi depositati ordinatamente, ovvero accatastati e/o impilati e privi di qualsiasi ulteriore rifiuto, all'interno della propria area di vendita assegnata. Gli ambulanti devono altresì aver cura di depositare, all'interno della propria area di vendita assegnata, eventuali rifiuti costituiti da cartone, debitamente piegati al fine di ridurre il volume di esposizione degli stessi. L'eventuale materiale cartaceo sfuso deve essere depositato all'interno dei cartoni medesimi.
6. Sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) per rifiuti provenienti da utenze domestiche, utilizzare i contenitori da parte dei non aventi titolo, ovvero conferire rifiuti nei contenitori assegnati ad altre utenze o conferire negli stessi rifiuti provenienti da utenze di altri Comuni;
 - b) per rifiuti provenienti da utenze non domestiche, utilizzare i contenitori da parte dei non aventi titolo, ovvero conferire rifiuti nei contenitori assegnati ad altre utenze o conferire negli stessi rifiuti provenienti da utenze di altri Comuni;
 - c) imbrattare, affiggere manifesti o altro sui contenitori per la raccolta rifiuti;
 - d) tenere comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - e) per rifiuti provenienti da utenze domestiche, conferire rifiuti diversi da quelli cui il contenitore o i sistemi di raccolta sono destinati, o comunque conferire rifiuti con modalità scorrette (compresa l'esposizione dei contenitori in tempi e/o luoghi diversi da quelli ammessi);
 - f) per rifiuti provenienti da utenze non domestiche, conferire rifiuti diversi da quelli i cui contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o comunque conferire rifiuti con modalità scorrette (compresa l'esposizione dei contenitori in tempi e/o luoghi diversi da quelli ammessi);
 - g) omettere di chiudere il coperchio dei contenitori, ove esistente e funzionante;

- h) conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e/o gli addetti ai servizi;
- i) conferire al servizio di raccolta liquidi corrosivi o materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- j) bruciare qualunque tipo di rifiuto (ad eccezione dei residui di cui all'art. 7 della L.R. 32/82);
- k) abbandonare rifiuti delle utenze domestiche al di fuori dei contenitori;
- l) abbandonare rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori dei contenitori;
- m) danneggiare i contenitori del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- n) abbandonare i rifiuti all'esterno dell'area adibita ad Ecocentro mobile od a Ecostazione, ove la medesima sia costituita;
- o) consegnare o conferire rifiuti fuori degli appositi contenitori dell'Ecostazione o degli Ecocentri mobili;
- p) consegnare o conferire rifiuti di tipologia diversa da quella cui i contenitori dell'Ecostazione o degli Ecocentri mobili sono destinati;
- q) danneggiare le strutture dell'area adibita a Ecostazione;
- r) non attenersi alle disposizioni di cui al comma 5 precedente, relativamente alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti da parte degli operatori mercatali.

7. In deroga a quanto previsto dall'art. 55 co. 3 del presente Regolamento, come modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.3.03, le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo, fatte salve quelle previste e sanzionate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e/o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie risultanti dalla tabella in calce al Regolamento stesso, da applicarsi a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA				
COMMA	VIOLAZIONE	IMPORTO EDITTALE MINIMO €	IMPORTO EDITTALE MASSIMO €	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG. €
<i>1 lett. a)</i>	<i>Apportare modifiche non autorizzate ai contenitori forniti</i>	<i>83,00</i>	<i>500,00</i>	<i>166,00</i>
<i>1 lett. b)</i>	<i>Collocamento abusivo di contenitori su suolo stradale Sanzioni ex D. Lgs. 285/1992 (Codice Stradale)</i>			
<i>2</i>	<i>Conferimento nei contenitori per vetro, plastica e metalli di rifiuti diversi, ovvero scorretto utilizzo dei contenitori stessi</i>	<i>25,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>
<i>3</i>	<i>Abbandono di rifiuti ingombranti o di tipo non indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 9 Regolamento P.U.</i>	<i>Sanzioni ex D. Lgs. 152/2006</i>		

6 lett. a)	<i>Per rifiuti provenienti da utenze domestiche, utilizzo di contenitori da parte dei non aventi titolo, ovvero conferimento dei rifiuti nei contenitori assegnati ad altre utenze o conferimento negli stessi dei rifiuti provenienti da utenze di altri Comuni</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. b)	<i>Per rifiuti provenienti da utenze non domestiche, utilizzo di contenitori da parte dei non aventi titolo, ovvero conferimento dei rifiuti nei contenitori assegnati ad altre utenze o conferimento negli stessi dei rifiuti provenienti da utenze di altri Comuni</i>	83,00	500,00	166,00
6 lett. c)	<i>Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta rifiuti</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. d)	<i>Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi (ad eccezione della sosta di veicoli in spazi non consentiti, sanzionata ex C.d.S.)</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. e)	<i>Per rifiuti provenienti da utenze domestiche, conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o comunque modalità scorrette di conferimento (compresa l'esposizione dei contenitori in tempi e/o luoghi diversi da quelli ammessi)</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. f)	<i>Per rifiuti provenienti da utenze non domestiche, conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o comunque modalità scorrette di conferimento (compresa l'esposizione dei contenitori in tempi e/o luoghi diversi da quelli ammessi)</i>	83,00	500,00	166,00
6 lett. g)	<i>Omessa chiusura del coperchio contenitori, ove esistente</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. h)	<i>Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e/o gli addetti ai servizi</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. i)	<i>Conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi o materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. j)	<i>Combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad eccezione dei residui di cui all'art. 6 della L.R. 32/82)</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. k)	<i>Abbandono dei rifiuti delle utenze domestiche al di fuori dei contenitori</i>	25,00	150,00	50,00
6 lett. l)	<i>Abbandono dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori dei contenitori</i>	83,00	500,00	166,00

6 lett. m)	<i>Danneggiamento dei contenitori del servizio pubblico di raccolta rifiuti fatte salve eventuali sanzioni di natura penale</i>	<i>Sanzioni ex art. 635 C.P.</i>		
6 lett. n)	<i>Abbandono di rifiuti all'esterno dell'area adibita ad Ecostazione</i>	<i>83,00</i>	<i>500,00</i>	<i>166,00</i>
6 lett. o)	<i>Consegna e conferimento di rifiuti fuori dagli appositi contenitori, dell'Ecostazione o degli Ecocentri mobili</i>	<i>25,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>
6 lett. p)	<i>Consegna e conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori della Ecostazione o degli Ecocentri mobili sono destinati</i>	<i>25,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>
6 lett. q)	<i>Danneggiamento delle strutture dell'area adibita ad Ecostazione, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale</i>	<i>Sanzioni ex art. 635 C.P.</i>		
6 lett. r)	<i>Non attenersi alle disposizioni di cui al comma 5 art. 9 Reg. P.U., relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti da parte degli operatori mercatali.</i>	<i>50,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>

Articolo 10
Sgombero neve
(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65)

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 11 **Spegnimento motori dei veicoli**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli a motore di accendere o tenere accesi i motori dei veicoli in circolazione statica sul suolo pubblico o in sosta in luoghi privati. Per i veicoli del trasporto pubblico il divieto non si applica per le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri.

Articolo 12 **Manutenzione delle facciate degli edifici** *(Sanzione amm.va Lire 300.000, Euro 154,94)*

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 13 **Tende su facciate di edifici**

1. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.
3. Le tende devono essere collocate ad almeno metri 2,20 dal suolo.

Articolo 14
Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge: tutte le aree poste ai lati del Viale Torino e attorno al Castello nel quartiere di Stupinigi.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma precedente i chioschi e i dehors autorizzati.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) avvicinare cani o altri animali ai giochi per bambini allestiti all'interno dei giardini.

(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65)
2. Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 16 Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

Articolo 17 Disposizione sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 18

Disposizioni generali

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto ai fini dell'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche si dovrà fare riferimento al relativo Regolamento Comunale.

Articolo 19
Specificazioni
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 20 **Occupazioni per manifestazioni** *(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)*

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'interesse ed importanza delle manifestazioni.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Articolo 21
Occupazioni con spettacoli viaggianti
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 22
Occupazioni con elementi di arredo
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo dono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Articolo 23
Occupazioni con strutture pubblicitarie
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai

competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 24

Occupazioni per lavori di pubblica utilità (Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale previo aver richiesto l'autorizzazione al competente ufficio tecnico comunale quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti Comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 25
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, il divieto di parcheggio.

Articolo 26
Occupazioni per traslochi
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'ufficio comunale competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato il pagamento della tassa e che nulla osti, l'ufficio comunale competente appone il visto autorizzante e inoltra copia dell'istanza vistata per conoscenza al Comando di Polizia Municipale.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 27
Occupazioni del soprassuolo
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Articolo 28
Occupazioni di altra natura
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 29
Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 30

Occupazioni con dehors

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazioni i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento sulla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero di tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo, può essere temporanea o permanente, e può essere rinnovata per periodo successivo a domanda dell'interessato.

Articolo 31 – ABROGATO CON DELIBERA CC 11/2018

Occupazioni per temporanea esposizione

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 32
Occupazioni per esposizione di merci
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione di suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 33 ABROGATO CON DELIBERA CC 11/2018
Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 34 - ABROGATO CON DELIBERA CC 11/2018
Commercio in forma itinerante
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, sono compresi quelli situati nella zona indicata all'art. 14, comma 1, lettera a.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 35
Mestieri girovaghi
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

- 1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 36

Disposizioni generali

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 37

Lavoro notturno

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali, ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dalle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può con un provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 38
Spettacoli e trattenimenti
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 38 bis
Autorizzazioni in deroga

1. **PREMESSA**

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) all'art. 4, comma 1, lettera g), attribuisce alla Regione la competenza a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

La stessa legge, all'art. 6, comma 1, lettera h), annovera tra le competenze dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

In conformità a quanto previsto dalla L. 447/1995, la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) all'art. 9, comma 1, stabilisce che sono oggetto di autorizzazione in deroga i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, nel rispetto delle disposizioni regionali relative alle autorizzazioni in deroga, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nonché delle norme comunali per lo svolgimento delle attività temporanee, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000.

Pertanto, ai sensi dei richiamati articoli 5 e 9 della L.R. n. 52/2000 e 6 della L. 447/1995, il Comune provvede alle autorizzazioni in deroga in conformità alle presenti disposizioni.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente articolo stabilisce la modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.

3. DEFINIZIONI

Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenute in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc.

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la L. 447/1995, la L.R. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

4. ASPETTI GENERALI

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi

7 e 8 della L. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

5. AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento, quali ad esempio giorni ed orari già disciplinati da specifici Regolamenti Comunali e/o da specifiche autorizzazioni rilasciate in merito dai competenti uffici, si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività, a condizione che le immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico":

- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere;
- manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

6. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATE

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con adeguato anticipo, ovvero almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

Altre attività

Nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento, quali ad esempio giorni ed orari già disciplinati da specifici Regolamenti Comunali e/o da specifiche autorizzazioni rilasciate in merito dai competenti uffici, il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli,

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, individuate secondo specifiche esigenze locali.

L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato 3.

7. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIE

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti 5 e 6 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, ovvero almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre ulteriori prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico, in aggiunta a quelle proposte dal richiedente.

L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato 4.

8. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

9. REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

10. ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti Comunali.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la

determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” così come stabilito dall’art. 1, comma 2, del decreto stesso. Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 novembre 1995, n. 447”.

Articolo 38 ter
Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
(Sanzione amm.va Euro 103,29)

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente in caso d'inosservanza le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Nei posteggi assegnati delle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Articolo 39
Circoli privati
(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 2.

Articolo 40

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini e comunque entro i limiti previsti dalla Legge. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 41

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini e comunque entro i limiti previsti dalla Legge.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale in sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 42

Dispositivi acustici antifurto

(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 43 **Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 44 **Protezione della fauna selvatica** *(Sanzione amm.va Lire 200.000, Euro 103,29)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 45 **Divieti specifici** *(Sanzione amm.va Lire 300.000, Euro 154,94)*

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 46
Animali molesti
(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65)

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, il caso verrà segnalato al Servizio Veterinario affinché ponga l'animale sotto custodia.

Articolo 47
Mantenimento dei cani
(Sanzione amm.va Lire 100.000, Euro 51,65, escluso comma 6)

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. (Sanzione amm.va Lire 50.000, Euro 25,82) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di specifica attrezzatura (paletta o sacchetti monouso) per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. I proprietari

di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 48 **Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal concessionario del servizio.

Articolo 49 **Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi sul territorio cittadino.
2. Non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente in luoghi appositamente chiusi o recintati.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 50 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 51 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi puliti, efficienti e a disposizione dei frequentatori o di cittadini che abbiano necessità di usufruirne.

Articolo 52 Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII

SANZIONI

Articolo 53

Applicazione delle sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 54

Ordinanze del Sindaco

1. In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco come Ufficiale del Governo, come provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini viene applicato l'art. 650 del Codice Penale.

2. Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 1., le inottemperanze ad ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000.
3. Nel caso in cui venga presentato ricorso amministrativo al Sindaco, contro la contestazione di non aver ottemperato ad una ordinanza sindacale, e lo stesso venga motivatamente respinto, nella successiva ordinanza ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è pari al doppio dell'importo pagabile in misura ridotta.

Articolo 55

Regolamento

1. Fatte salve eventuali maggiori sanzioni previste dalla vigente normativa e l'applicazione della legge penale, alle violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo.
2. In generale le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 100.000.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 8 commi 9 e 11, art. 10, art. 15 comma 1 lettera f), art. 46, art. 47 escluso il comma 6 a cui si applica la sanzione di cui al precedente comma 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 600.000 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 6 comma 1 lettera p), art. 8 commi 3, 7 e 10, art. 14, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 38 ter, art. 39, art. 42, art. 44, art. 50, art. 51, e art. 52.
5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 150.000 ad un massimo di L. 900.000 a chi contravviene a quanto disposto nei seguenti articoli: art. 12 e art. 45.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato e le sue successive modificazioni, nonchè tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 57 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 4

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. 2
Art. 2 – Oggetto e applicazione	pag. 2
Art. 3 – Definizioni	pag. 2
Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni	pag. 3
Art. 5 – Vigilanza	pag. 4

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6 – Comportamenti vietati	pag. 5
Art. 7 – Altre attività vietate	pag. 6
Art. 8 – Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 7
Art. 9 – Rifiuti	pag. 8
Art. 10 – Sgombero neve	pag. 12

Sezione II

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11 – Spegnimento motori dei veicoli	pag. 14
Art. 12 – Manutenzione delle facciate degli edifici	pag. 14
Art. 13 – Tende su facciate degli edifici	pag. 14
Art. 14 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	pag. 15

Sezione III

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 15 – Divieti	pag. 16
Art. 16 – Attività particolari consentite in parchi pubblici	pag. 16
Art. 17 – Disposizione sul verde privato	pag. 16

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I *Disposizioni generali e specificazioni*

Art. 18 – Disposizioni generali	pag. 18
Art. 19 – Specificazioni	pag. 19

Sezione II *Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie*

Art. 20 – Occupazioni per manifestazioni	pag. 20
Art. 21 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag. 21
Art. 22 – Occupazioni con elementi di arredo	pag. 21
Art. 23 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag. 21
Art. 24 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag. 22
Art. 25 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag. 23
Art. 26 – Occupazioni per traslochi	pag. 23
Art. 27 – Occupazioni del soprassuolo	pag. 23
Art. 28 – Occupazioni di altra natura	pag. 24
Art. 29 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme	pag. 24

Sezione III *Disposizioni particolari per attività commerciali*

Art. 30 – Occupazioni con dehors	pag. 25
Art. 31 – Occupazioni per temporanea esposizione	pag. 25
Art. 32 – Occupazioni per esposizione di merci	pag. 26
Art. 33 – Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali	pag. 26
Art. 34 – Commercio in forma itinerante	pag. 26
Art. 35 – Mestieri girovaghi	pag. 27

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 36 – Disposizioni generali	pag. 28
Art. 37 – Lavoro notturno	pag. 28
Art. 38 – Spettacoli e trattenimenti	pag. 29
Art. 38 bis – Autorizzazioni in deroga	pag. 29
Art. 38 ter – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	pag. 34
Art. 39 – Circoli privati	pag. 34
Art. 40 – Abitazioni private	pag. 34
Art. 41 – Strumenti musicali	pag. 35
Art. 42 – Dispositivi acustici antifurto	pag. 35

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 43 – Tutela degli animali domestici	pag. 36
Art. 44 – Protezione della fauna selvatica	pag. 36
Art. 45 – Divieti specifici	pag. 36
Art. 46 – Animali molesti	pag. 37
Art. 47 – Mantenimento dei cani	pag. 37
Art. 48 – Trasporto di animali su mezzi pubblici	pag. 38
Art. 49 – Animali liberi	pag. 38

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 50 – Esposizione dei prezzi	pag. 39
Art. 51 – Servizi igienici	pag. 39
Art. 52 – Amministrazione degli stabili	pag. 39

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 53 – Applicazione delle sanzioni	pag. 40
Art. 54 – Ordinanze del Sindaco	pag. 40
Art. 55 – Regolamento	pag. 41

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 – Abrogazioni	pag. 42
Art. 57 – Entrata in vigore	pag. 42